

Contributo a fondo perduto e controlli successivi

Dott. Maurizio Canapa – MANDICO&Partners

Nel decreto legge n.34 del 19/5/2020 (Decreto “Rilancio”) tra le numerose disposizioni emanate a sostegno degli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del “corona virus” si distingue a mio parere un provvedimento molto atteso nel mondo dell’imprenditoria e del commercio il “contributo a fondo perduto “previsto dall’art. 25 del Decreto.

In questo articolo farò una breve disamina delle conseguenze fiscali e penali che potrebbero derivare dai controlli successivi da parte degli Enti preposti in caso di errata compilazione della domanda al “contributo”.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate e il corpo della Guardia di Finanza stipuleranno un apposito protocollo per controllare le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni relative ai contributi erogati ai fini delle attività di polizia economico-finanziaria.

L’Agenzia delle Entrate procederà al controllo dei dati dichiarati applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (ai sensi degli articoli 31 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 600), grazie anche ai dati fiscali delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici, dai dati delle liquidazioni periodiche Iva e della dichiarazione Iva. Recuperando il contributo non spettante, irrogando le connesse sanzioni (in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) emanando apposito atto di recupero.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate procederà al recupero del contributo erogato qualora emergessero tentativi di infiltrazioni criminali, in virtù di un apposito protocollo d’intesa per l’attuazione di procedure semplificate, sottoscritto tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

Qualora, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, il contributo sia, in tutto o in parte, non spettante, l’Agenzia delle entrate provvederà al suo recupero sulla base delle previste disposizioni normative.

Si applicano, inoltre, le previsioni di cui 316 ter del Codice penale, per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, che prevede alternativamente:

- La reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- Nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, viene prevista, inoltre, l’applicazione dell’articolo 322-ter del Codice penale.

Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 27, comma 16, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la notifica dell’atto di recupero del contributo non spettante avverrà, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.


Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni sul processo tributario.

Nelle ipotesi di attività cessate a seguito della percezione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria.

In questi casi, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n.472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione. Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto.



MANDICO & PARTNERS

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

NAPOLI | ROMA | MILANO

